COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 286 def.

Bruxelles, 1 luglio 1992

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione dell'Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e sui prodotti derivati

(presentata dalla Commissione)

Relazione

Con la decisione n. 91/51/CEE del 18 dicembre 1990[1], il Consiglio ha autorizzato la Comunità e i suoi Stati membri, agendo simultaneamente, a firmare l'Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e sui prodotti derivati, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1 di tale accordo, entro e non oltre il 31 dicembre 1990.

La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno firmato l'Accordo prima della scadenza indicata e hanno notificato la loro intenzione di applicarlo, a titolo provvisorio, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Poiché al termine del 1990 non erano stati raggiunti il numero di governi previsto dall'articolo 40 dell'Accordo e la percentuale netta di importazioni necessaria per la sua entrata in vigore, i governi firmatari dell'Accordo hanno deciso, nel corso di una conferenza convocata dall'UNCTAD a Ginevra il 12 aprile 1991, di far entrare in vigore l'Accordo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 12 aprile 1991.

In seguito, altri governi hanno firmato l'Accordo e depositato i loro strumenti di accettazione o di ratifica, cosicché si sono raggiunti il numero di governi e la percentuale richiesta ai sensi dall'articolo 40.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di approvare l'Accordo e di decidere che la Comunità e gli Stati membri, agendo simultaneamente, notifichino la loro approvazione dell'Accordo, affinché esso possa entrare definitivamente in vigore.

(1) GU L 29 del 4.2.1991, pag. 1.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione dell'Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e sui prodotti derivati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, conformemente alla decisione n. 91/51/CEE del Consiglio[1], del 18 dicembre 1990, hanno firmato l'Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e sui prodotti derivati e ne hanno notificato, fatta eccezione per il Portogallo, l'applicazione a titolo provvisorio, in attesa che si espletassero le procedure interne necessarie per la sua approvazione;

considerando che si sono superati il numero di governi necessario e la percentuale netta delle importazioni previsti dall'articolo 40, paragrafo 1 per l'entrata in vigore definitiva di detto Accordo;

considerando che occorre ora che l'Accordo venga approvato e che la Comunità e i suoi Stati membri, agendo simultaneamente, notifichino al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro approvazione dell'Accordo,

DECIDE:

(1) GU L 29 del 4.2.1991, pag. 1.

Articolo 1

È approvato, in nome della Comunità, l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e sui prodotti derivati.

Non appena espletate le procedure interne necessarie, la Comunità e gli Stati membri, agendo simultaneamente, notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro approvazione dell'Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e sui prodotti derivati come membri importatori, conformemente all'articolo 37.

Il testo dell'accordo è allegato alla decisione n. 91/51/CEE.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere al deposito dello strumento di approvazione in nome della Comunità.

Per il Consiglio

Il presidente

Fatto a Bruxelles, li

ISSN 0254-1505

COM(92) 286 def.

DOCUMENTI

IT **11 03 02**

N. di catalogo : CB-CO-92-298-IT-C

ISBN 92-77-45864-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo